Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109.
Nuove tariffe ferroviarie per merci in transito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare nuovo assetto alle tariffe per i traffici internazionali soggetti a concorrenza, e di meglio definire le facoltà del Ministro per le comunicazioni e del Direttore generale delle Ferrovie dello Stato in materia di prezzi di trasporto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato:

è inserita la tariffa ordinaria n. 16 G. V. costituente l'allegato 1 al presente decreto;

l'attuale tariffa ordinaria n. 34 P. V. è sostituita dalla nuova tariffa ordinaria distinta con lo stesso numero e costituente l'allegato 2 al presente decreto.

Gli allegati 1 e 2 sono vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a modificare in più o in meno i prezzi delle tariffe n. 16 G. V. e n. 34 P. V., anche mediante aggiunta o soppressione di serie, e a concedere riduzioni sulle tariffe stesse a singoli speditori, tenuta presente la situazione di concorrenza determinata da prezzi e condizioni di trasporto offerti da altri vettori.

Art. 3. — Per i traffici di importazione o di esportazione il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a concedere riduzioni sulle tariffe afferenti ai percorsi sulle Ferrovie dello Stato, quando tali riduzioni abbiano per effetto di attrarre i trasporti su istradamenti che determinino un maggiore percorso sulle ferrovie stesse.

Art. 4. — Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a concedere riduzioni di tariffa quando ciò sia richiesto dalla necessità di conservare, sviluppare o acquisire traffici di cose in servizio interno. La concessione deve riguardare determinate cose e determinate provenienze o destinazioni, e deve infine essere subordinata al raggiungimento di un prefissato quantitativo di trasporti. Da quest'ultimo vincolo possono essere esentate le concessioni di durata non superiore a tre mesi.

Art. 5. — Le riduzioni che saranno accordate in base ai precedenti articoli 2, 3 e 4 dovranno essere contenute entro limiti tali da lasciare all'Amministrazione un conveniente margine di utile.

Art. 6. — Le riduzioni dei prezzi di trasporto per una durata superiore ad un anno, come pure i provvedimenti di proroga sia delle riduzioni suddette sia di quelle la cui durata viene a risultare superiore ad un anno per effetto della proroga, devono essere comunicati, entro due mesi dalla loro attuazione, al Ministro per le finanze.

Art. 7. — Il Ministro per le comunicazioni può delegare al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato l'esercizio delle facoltà dategli dai precedenti articoli 2, 3 e 4 limitatamente, peraltro, ai provvedimenti la cui durata, anche per effetto di proroghe, non sia superiore ad un anno.

Art. 8. — Le riduzioni dei prezzi di trasporto concesse dal Direttore generale delle Ferrovie dello Stato per una durata superiore a tre mesi, e così pure i provvedimenti di proroga deliberati dallo stesso Direttore generale, e che determinino una durata complessiva delle riduzioni superiore a tre mesi, devono essere comunicati, entro due mesi dalla loro attuazione, al Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 9. — I comma c) ed f) del punto 4° dell'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, il secondo alinea dell'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2123, il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2632, il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, convertito nella legge 2 febbraio 1928, n. 2798, e l'art. 9 del R. decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1718, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 531, sono abrogati.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore alla data che sarà indicata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato senza obbligo del preavviso di cui al paragrafo 2 dell'art. 1 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose », e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 99. — MANCINI.

ALLEGATO N. 1.

Tariffa ordinaria n. 16 G. V. - Merci in transito per l'Italia (*).

Alle spedizioni che, venendo dall'estero sono pure destinate all'estero, attraversando l'Italia tra due punti di confine terrestre, o tra due dei porti appresso nominati, o tra un punto di confine terrestre e uno dei porti stessi, si applica, sul percorso esclusivo delle linee dello Stato, una riduzione del 15 % sui prezzi delle tariffe competenti.

(*) Fruiscono della presente tariffa anche i trasporti di merci provenienti da Lagosta, da Zara, dalle Colonie africane e dalle Isole italiane dell'Egeo e destinate all'estero, e quelli in senso inverso.

Condizioni speciali.

1. — I trasporti, se eseguiti con interruzione ad uno dei confini terrestri o marittimi, debbono essere scortati dalla bolletta di cauzione per merci estere, oppure dalla bolletta di esenzione da dazio per transito, che vale come bolletta di transito.

2. — Per fruire della presente tariffa lo speditore è tenuto a dichiarare sulla lettera di vettura che la merce proviene dall'estero ed è destinata all'estero.

3. — Quando una merce, dichiarata in destinazione per l'estero, dovesse rimanere nello Stato, è obbligo del mittente o del destinatario di notificarlo subito per iscritto, e non mai dopo avvenuto lo svincolo, alla stazione dove viene ritirata, la quale procede alla esazione della differenza fra la tassa pagata come merce in transito e quella realmente dovuta per i trasporti ordinari.

In mancanza di tale notificazione, venendo ad accertarsi dall'Amministrazione che una spedizione dichiarata in transito per l'Italia non sia uscita, in tutto od in parte, dallo Stato, oppure già uscitane vi fosse in tutto o in parte rientrata, l'Amministrazione stessa ha diritto di ripetere dal mittente o dal destinatario il pagamento della differenza fra la tassa pagata come merce in transito e la tassa dovuta per tutto il trasporto in base alla tariffa competente coll'aggiunta delle soprattasse stabilite per le irregolari dichiarazioni (art. 50, paragrafo 1-b).

4. — Le merci in transito, pure trasportate con interruzione a uno dei confini, terrestre o marittimo, per le quali la dogana non avesse emesso la bolletta di transito, quelle cioè esenti da dazio, sia d'entrata sia d'uscita, si tassano a rigore di tariffa come se non fossero merci in transito. Chi ha pagato le tasse ha peraltro diritto di produrre all'Amministrazione un certificato doganale dello Stato da cui sia entrata o uscita la merce, secondo che il trasporto sia stato interrotto al confine d'entrata od a quello di uscita, e due certificati se il trasporto sia stato interrotto ad entrambi i confini, comprovanti che la merce era in transito; con la scorta di tali certificati l'Amministrazione provvede alla correzione delle tasse in base alla tariffa per le merci in transito, rimborsando il più riscosso.

5. — Ai trasporti in transito eseguiti con interruzione ad una stazione interna italiana, l'Amministrazione ha facoltà di concedere, in via di rimborso e dietro esibizione dei documenti della spedizione originaria e della rispedizione, i prezzi della presente tariffa applicati sulla distanza cumulata fra il transito o il porto di entrata e quello di uscita.

Sull'ammontare del rimborso l'Amministrazione trattiene il 10 %.

6. — Le domande di rimborso previste dalle condizioni 4ª e 5ª devono essere presentate non oltre sei mesi dalla data di entrata dei trasporti in Italia risultante dal bollo apposto sui documenti di trasporto dal transito italiano di entrata, e per le merci provenienti dal mare dalla data di spedizione da una delle stazioni marittime indicate nella presente tariffa.

ELENCO delle stazioni marittime per le quali è valevole la presente tariffa.

Ancona Marittima
Anzio
Bari Marittima
Barletta Marittima
Brindisi Marittima
Castellammare di Stabia Mar.
Catania Marittima
Civitavecchia Marittima
Fiume Marittima
Gallipoli Marittima (1)
Genova Marittima
Imperia Oneglia
Imperia Porto Maurizio
La Spezia Marittima
Licata Marittima
Livorno Marittima
Messina Marittima
Monfalcone
Napoli Marittima e Centrale
Palermo Marittima
Pescara
Pola Marittima
Porto Empedocle Marittima
Ravenna (Darsena)
Reggio Calabria Marittima
Rimini
Rovigno d'Istria Marittima
Savona Marittima e Letimbro
Siracusa Marittima
Taranto
Termini Imerese
Torre Annunziata Marittima
Trieste Marittima
Venezia Marittima
Venezia Mestre
Venezia Scalo Marghera
Viareggio
Vibo Valentia

(1) Delle Ferrovie del Sud-Est.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

Tariffa ordinaria n. 34 P. V. - Merci in transito per l'Italia (*).

Alle spedizioni provenienti dall'estero e destinate all'estero, che attraversano l'Italia fra due punti di confine terrestri, o fra due dei porti appresso nominati, o fra un punto di confine terrestre e uno dei porti stessi, si applica, sul percorso esclusivo delle linee dello Stato, la tassazione prevista dalle seguenti serie:

1ª *Serie.* — Trasporti, sia in piccole partite sia a carro, non compresi nelle serie seguenti: riduzioni del 15 % sui prezzi delle tariffe competenti.

2ª *Serie.* — Avena anche schiacciata, durra, farro, frumento, frumentone o granoturco, orzo comune o tallito (malto), riso, segala, spelta e loro farine, in partite di almeno 10 tonnellate per carro, da una stazione marittima:

a) a stazioni svizzere situate a mezzogiorno della linea ideale Sion-Kandersteg-Airolo-Alp Grüm: prezzi della classe 81;

b) a stazioni svizzere situate nella zona delimitata:
a sud dalla linea ideale Sion-Kandersteg-Airolo-Alp Grüm;
a nord dalla linea ideale Martigny-Thun-Brunnen-Ziegelbrücke-Buchs (St. Gallen) comprese le stazioni situate sulle due linee: prezzi della classe 84.

3ª *Serie* (1). — Macchine e parti di macchine. Installazioni meccaniche. Locomotive caricate su carri.

1. — I prezzi della presente serie si applicano soltanto in seguito a domanda tassativa dello speditore sulla lettera di vettura. La domanda è impegnativa ed implica la rinuncia alle norme degli articoli 24 e 72 delle Condizioni e tariffe.

2. — Per installazioni meccaniche si intendono non soltanto i macchinari veri e propri, ma anche l'insieme del materiale occorrente per il completamento e per la messa in opera, come ad esempio: caldaie, tubi, basamenti, incastellature, travature, ecc.

Quando per il trasporto di una installazione occorra l'impiego di più carri, è necessario che sulle lettere di vettura sia dichiarato trattarsi di una unica installazione meccanica, ed è necessario altresì che sulle lettere di vettura dei macchinari siano indicati gli estremi dei trasporti costituiti dal materiale, ovvero che sulle lettere di vettura di queste siano richiamati gli estremi dei trasporti costituiti dal macchinario.

3. — Fruiscono dei prezzi di questa serie anche i tenders caricati su carri, purchè spediti contemporaneamente alle locomotive.

Spedizioni dalle stazioni estere sottoindicate a Genova Marittima:

a) Trasporti in destinazione dell'America, della Gran Bretagna e Irlanda. — (*N.B.* La destinazione della merce deve essere provata).

STAZIONE ESTERA di provenienza	Transito di entrata	Peso minimo 5 tonn.	Peso minimo 10 tonn.
		Prezzi per tonnellata in Lire	
Arbon (Svizzera)	Pino	52,40	40,40
Baden »	»	43,50	32,30
Brug (Aargau) Svizzera	»	43,50	33 —
Töss »	»	57,70	45 —
Rüti (Zurich) »	»	64,10	58,50
Uzwil »	»	65,40	50,40
Winterthur »	»	51,20	36,30

b) Trasporti in destinazione di altri Paesi d'oltre mare.

STAZIONE ESTERA di provenienza	Transito di entrata	Peso minimo 5 tonn.	Peso minimo 10 tonn.
		Prezzi per tonnellata in lire	
Arbon (Svizzera)	Pino	66,60	62,70
Baden »	»	56,40	47,80
Brugg (Aargau) »	»	56,40	46,60

(*) Fruiscono della presente tariffa anche i trasorti di merci provenienti da Lagosta, da Zara, dalle Colonie africane e dalle Isole italiane dell'Egeo e destinate all'estero, e quelli in senso inverso.

4ª *Serie* (1). — Alcool metilico, formolo, acetone.

a) da Postumia transito a Bardonecchia confine:
spedizioni di almeno 5 tonn.: L. 188,60 la tonnellata
spedizioni di almeno 10 tonn.: L. 161,90 la tonnellata

b) da Postumia transito a Iselle transito:
spedizioni di almeno 5 tonn.: L. 168,60 la tonnellata
spedizioni di almeno 10 tonn.: L. 146,60 la tonnellata

5ª *Serie* (1).

Merce	Relazione		Peso minimo 5 tonn.	Peso minimo 10 tonn.
			Prezzi per tonnellata in Lire	
a) Benzina	Da Venezia marittima e Venezia Mestre a. . .	Brennero	93,60	93,60
		Chiasso	93,60	93,60
		Pino tr.	126 —	111,10
		Iselle tr.	135,20	119,60
(*b*) Petrolio	Da Venezia marittima e Venezia Mestre a . . .	Brennero	93,60	76,50
		Chiasso	93,60	76,50
		Pino tr.	111,10	89,10
		Iselle tr.	119,60	96,10
(*c*) Benzina Petrolio ed altri Oli minerali	Da Postumia tr. a . . .	Chiasso	49 —	44,10
		Pino tr.	56 —	50,40
		Iselle tr.	59,90	54 —
		Bardonecchia confine	69,60	62,70
		Ventimiglia confine	74,20	66,80
idem.	Da Tarvisio Centrale a .	Chiasso	47,40	42,70
		Pino tr.	54,40	49 —
		Iselle tr.	58,30	52,50
		Bardonecchia confine	68 —	61,20
		Ventimiglia confine	73,10	65,80

6ª *Serie.* — Formaggi sodi, anche in scatola.

Dalla Svizzera a Genova Marittima, via Chiasso, Pino o Iselle:
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 66.

7ª *Serie.* — Cotone greggio.

Da una stazione marittima all'estero, via Iselle, Pino, Chiasso e Brennero:
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 66.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 75.

8ª *Serie.* — Rame in pani o masse, ferro, acciaio e ghisa in lavori gettati, stampati, fucinati, piallati, limati, torniti, forati, inchiodati, ribaditi, greggi od anche incatramati, spalmati di minio, zincati, di peso oltre 100 Kg. per pezzo.

Dalla Svizzera e da altri Stati attraverso la Svizzera a Genova Marittima o viceversa:
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 70.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 77.

9ª *Serie.* — Maioliche, porcellane, filati di fibre artificiali, lavori non nominati di paglia, fonografi e loro parti, orologi così detti della Selva Nera, pizzi a macchina, marmellate di frutta (conserve di frutta), frutta comunque preparata o conservata, legumi ed ortaggi in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio, ortaggi comunque preparati per minestra.

Dalla Svizzera e da altri Stati attraverso la Svizzera a Genova Marittima:
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 66.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 70.

10ª *Serie.* — Merci varie a carro (groupage) rispondenti alle condizioni previste dalla tariffa eccezionale n. 140 P. V.

Dalla Svizzera e oltre a Genova Marittima ed a Venezia Marittima:
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 66.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 70.

11ª *Serie.* — Vini.

In partenza da una delle stazioni marittime ammesse alla presente tariffa e destinati — via Chiasso, Pino o Iselle — a Sion, Spiez, Brunnen e ad altre stazioni svizzere o di altri Stati transitando per le stazioni medesime:
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 75.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 81.

12ª *Serie* (1). — Allumina idrata.

Da Postumia transito a Iselle transito:
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: L. 79,60 la tonnellata.

(1) I prezzi delle serie n. 3, n. 4, n. 5 e n. 12 comprendono l'aumento percentuale in vigore e il diritto di transito di cui all'art. 68 delle tariffe.

13ª *Serie.* — Caffè e cacao.

a) Da Genova Marittima e stazioni svizzere situate sulla linea ideale Sion-Kandersteg-Airolo-Alp Grüm e trasporti destinati al nord delle stazioni medesime attraverso la linea predetta:

Spedizioni senza vincolo di peso: prezzi della classe 58.
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 71.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 76.

b) Da Genova Marittima in destinazione di stazioni al sud della linea predetta e dagli altri scali marittimi per qualunque destinazione:

Spedizioni senza vincolo di peso: prezzi della classe 58.
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 60.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 63.

14ª *Serie.* — Tabacco.

Spedizioni senza vincolo di peso: prezzi della classe 58.
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 60.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 63.

15ª *Serie.* — Zucchero.

Dagli scali marittimi di Genova, Venezia e Trieste:
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 70.

16ª *Serie.* — Semi oleosi e coprah.

Dagli scali marittimi di Genova, Venezia e Trieste:
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 78.

CONDIZIONI SPECIALI.

1. — I trasporti, se eseguiti con interruzione ad uno dei confini terrestri o marittimi, debbono essere scortati dalla bolletta di cauzione per merci estere, oppure dalla bolletta di esenzione da dazio per transito, che vale come bolletta di transito.

2. — Per fruire della presente tariffa lo speditore deve dichiarare, sulla lettera di vettura, che la merce proviene dall'estero ed è destinata all'estero.

3. — Quando una merce dichiarata in destinazione dell'estero dovesse rimanere nello Stato, è obbligo del mittente o del destinatario di notificarlo subito per iscritto, e non mai dopo avvenuto lo svincolo, alla stazione dove viene ritirata, la quale procede alla esazione della differenza fra la tassa pagata come merce in transito e quella realmente dovuta per i trasporti ordinari.

In mancanza di tale noticazione, venendo ad accertarsi dall'Amministrazione che una spedizione dichiarata in transito per l'Italia non sia uscita, in tutto o in parte, dallo Stato, oppure già uscitane vi fosse in tutto o in parte rientrata, l'Amministrazione stessa ha il diritto di ripetere dal mittente o dal destinatario il pagamento della differenza fra la tassa pagata come merce in transito e la tassa dovuta per tutto il trasporto in base alla tariffa competente con l'aggiunta delle soprattasse stabilite per le irregolari dichiarazioni (art. 50, paragrafo 1-*b*).

4. — Le merci in transito, pure trasportate con interruzione ad un confine terrestre o marittimo, per le quali la dogana non avesse emesso la bolletta di transito, quelle cioè esenti da dazio sia d'entrata sia d'uscita, si tassano a rigore di tariffa come se non fossero merci in transito. Chi ha pagato le tasse ha peraltro diritto di produrre all'Amministrazione un certificato doganale dello Stato da cui sia entrata od uscita la merce, secondo che il trasporto sia stato interrotto al confine di entrata o a quello d'uscita, e due certificati se il trasporto sia stato interrotto ad entrambi i confini, comprovanti che la merce era in transito; con la scorta di tali certificati l'Amministrazione provvede alla correzione delle tasse in base alla tariffa per le merci in transito, rimborsando il più riscosso.

5. — Ai trasporti in transito eseguiti con interruzione ad una stazione interna italiana, l'Amministrazione ha facoltà di concedere, in via di rimborso e dietro esibizione dei documenti della spedizione originaria e della rispedizione, i prezzi della presente tariffa applicati sulla distanza cumulata fra il transito o il porto di entrata e quello di uscita.

Sull'ammontare del rimborso l'Amministrazione trattiene il 10 %.

6. — I prezzi vincolati a determinate destinazioni o provenienze estere sono applicabili soltanto ai trasporti eseguiti con lettera di vettura diretta. Qualora i trasporti stessi abbiano fatto oggetto di rispedizione, i prezzi stessi saranno applicati in via di rimborso dietro presentazione, al Controllo merci interno ed internazionale di Torino, dei documenti di trasporto comprovanti la destinazione o la provenienza effettiva della merce e la identità della merce oggetto della spedizione originaria con quella oggetto della rispedizione.

7. — Le domande di rimborso previste dalle condizioni 4ª, 5ª e 6ª devono essere presentate non oltre sei mesi dalla data di entrata dei trasporti in Italia risultante dal bollo apposto sui documenti di trasporto dal transito italiano di entrata, e per le merci provenienti dal mare dalla data di spedizione da una delle stazioni marittime indicate nella presente tariffa.

ELENCO delle stazioni marittime per le quali è valevole la presente tariffa.

Ancona Marittima
Anzio
Bari Marittima
Barletta Marittima
Brindisi Marittima
Castellammare di Stabia Marittima
Catania Marittima
Civitavecchia Marittima
Fiume Marittima
Gallipoli Marittima (1)
Genova Marittima
Imperia Oneglia
Imperia Porto Maurizio
La Spezia Marittima
La Spezia Valdellora (2)
Licata Marittima
Livorno Marittima
Livorno S. Marco (3)
Messina Marittima
Monfalcone
Napoli Marittima e Centrale
Palermo Marittima
Pescara
Pola Marittima
Porto Empedocle Mar.
Ravenna (Darsena)
Reggio Calabria Mar.
Rimini
Rovigno d'Istria M.
Savona Marittima
Savona Letimbro
Siracusa Marittima
Taranto
Termini Imerese
Torre Annunziata M.
Trieste Marittima
Vado Ligure (4)
Venezia Marittima
Venezia Mestre
Venezia Sc. Marghera
Viareggio
Vibo Valentia

(1) Delle Ferrovie del Sud-Est.

(2) Ammessa ora alle spedizioni di acqua ragia artificiale, benzina, petrolio, olii minerali compresi nella voce della nomenclatura « Olii minerali non nominati » e residui della distillazione degli olii minerali eseguite dalla Società Nafta e dalla Azienda Generale Italiana Petroli, dal loro depositi posti sotto vigilanza doganale.

(3) Ammessa ora alle spedizioni di acqua ragia artificiale, benzina, petrolio e olii minerali compresi nella voce di nomenclatura « Olii minerali non nominati » e residui della distillazione degli olii minerali, eseguite dalla Società Italo-Americana pel petrolio, dal suo deposito posto sotto vigilanza doganale.

(4) Ammessa ora alle spedizioni di acqua ragia artificiale, benzina, petrolio, olii minerali compresi nella voce della nomenclatura « Olii minerali non nominati » e residui della distillazione degli olii minerali, eseguite dalla Società Italo-Americana pel Petrolio, dalla Società Nafta e dalla Azienda Generale Italiana Petroli; dai loro depositi posti sotto vigilanza doganale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2110.

Aumento delle tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, art. 16;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per i trasporti di cose effettuati sulle Ferrovie dello Stato sono dovute le soprattasse indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le medesime soprattasse sono dovute anche per i trasporti di cose effettuati in base alle concessioni speciali approvate col decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in data 29 dicembre 1931-X, n. 1324, e successive modificazioni.

Per i trasporti effettuati in base alle tariffe n. 6 e n. 10 G. V. e in base ai prezzi temporanei per i pacchi di agrumi e di riso, le soprattasse vengono conglobate nei prezzi relativi. I prezzi risultanti, che sostituiscono i prezzi attualmente in vigore, sono quelli indicati nella predetta tabella.

Le soprattasse non si applicano:

a) ai trasporti a bagaglio;

b) ai giornali e alle pubblicazioni periodiche tassati in base alla tariffa ordinaria n. 7 G. V.;

c) ai trasporti di merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia eseguiti in base alle apposite tariffe;

d) ai trasporti di merci provenienti dall'estero e destinati all'estero in transito per l'Italia;

e) ai trasporti effettuati in base alle tariffe cumulative internazionali fra i porti di Trieste, Fiume, Pola e Rovigno d'Istria da una parte e l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Jugoslavia e la Polonia dall'altra (tariffe adriatiche);

f) ai trasporti effettuati in base alla tariffa cumulativa internazionale fra Venezia marittima da una parte e stazioni austriache del Tirolo e del Vorarlberg dall'altra (tariffa Venezia marittima-Austria).

Art. 2. — Salvo che per i trasporti effettuati in base alle tariffe ordinarie n. 6 e n. 10 G. V. o in base ai prezzi temporanei per i pacchi di agrumi e di riso, le soprattasse stabilite dal precedente

articolo si computano sull'ammontare, arrotondato alla lira superiore delle tasse di porto integrate degli aumenti percentuali di cui all'articolo 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni. L'importo delle soprattasse si arrotonda ai 10 centesimi superiori.

Art. 3. — È applicabile alle soprattasse di cui al presente decreto il disposto dell'art. 12 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, restando devoluto alle Ferrovie dello Stato l'importo integrale delle soprattasse medesime, anche per quanto concerne le linee di proprietà privata esercite dallo Stato, comprese le quote riferentisi alle tasse erariali ed alla tassa e soprattassa di bollo.

Art. 4. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a procedere, in prosieguo di tempo, al conglobamento, nelle basi di tariffa, delle soprattasse stabilite dal presente decreto e degli aumenti percentuali di cui all'articolo 8 del citato R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, ed è autorizzata altresì a ridurre, mediante fusione, il numero delle classi di prezzi risultanti dagli indicati conglobamenti. Le fusioni dovranno essere fatte in maniera tale che — a parità qualitativa e quantitativa di traffico — non ne derivino variazioni nel gettito dei prodotti.

Art. 5. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme necessarie per l'applicazione delle disposizioni che precedono.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1936 - Anno XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio n. 98. — MANCINI.

Tabella indicante le soprattasse dovute per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato.

A) TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ.

1. — Trasporti tassati coi prezzi stabiliti dalle tariffe ordinarie nn. 1, 2, 3, 4 (serie *A*, *B*, *C* e *D*), 5, 8, 9, 14 e 15 e dalle tariffe eccezionali nn. 23, 27 e 28 e trasporti tassati coi prezzi per treno-chilometro stabiliti dall'art. 78 delle tariffe, soprattassa del 20 per cento.

2. — Trasporti tassati coi prezzi stabiliti dalle tariffe ordinarie nn. 11, 12 e 13 e dalle tariffe eccezionali nn. 20, 22, 24 e 25 (serie *A* e *B*), soprattassa del 35 per cento.

3. — Trasporti tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa ordinaria n. 6 (serie *A* e *C*) e coi prezzi temporanei stabiliti per i pacchi di agrumi e di riso, soprattassa del 20 per cento.

4. — Trasporti tassati coi prezzi stabiliti dalle tariffe ordinarie n. 6 (serie *B*) e n. 10, soprattassa del 10 per cento.

Per il disposto dell'art. 2 del decreto le soprattasse di cui ai precedenti punti 3 e 4 vengono conglobate nei prezzi delle tariffe ivi citate. Gli attuali prezzi sono pertanto sostituiti dai seguenti:

TARIFFA ORDINARIA N. 6 G. V.

NOMENCLATURA	ZONE di percorrenza	Prezzi per ogni spedizione			
		fino a 10 Kg.	da oltre 10 a 20 Kg.	da oltre 20 a 30 Kg.	da oltre 30 a 40 Kg.
		Lire			
Serie A Merci fruenti delle tariffe nn. 8, 12 e 13 G. V.	fino a 100 Km. da 101 a 400 » oltre 400 »	0,60 1,20 1,80	1,20 2,40 3,60	1,80 3,60 5,40	2,40 4,80 7,20
Serie B Merci in genere	fino a 100 Km. da 101 a 400 » oltre 400 »	1,10 1,70 2,80	2,20 3,30 5 —	2,80 5 — 7,20	3,30 6,60 9,90
Serie C	STAZIONI mittenti e destinatarie		fino a 10 Kg.	da oltre 10 a 20 Kg.	da oltre 20 a 40 Kg.
Agrumi (aranci, mandarini, limoni)	Da quelle della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo-Tortoreto-Nereto-Controguerra (con diramazione Sulmona-Raiano) e al sud di essa, per tutte le stazioni della rete, con percorso di oltre 400 chilometri.		1,20	1,80	3,60

TARIFFA ORDINARIA N. 10 G. V.

ZONE di percorrenza	fino a 5 Kg.	da oltre 5 a 10 Kg.	da oltre 10 a 15 Kg.	da oltre 15 a 20 Kg.	da oltre 20 a 25 Kg.	da oltre 25 a 30 Kg.	da oltre 30 a 35 Kg.	da oltre 35 a 40 Kg.
	Prezzi in lire per ogni spedizione							
fino a Km. 100	3,90	5,50	8,30	9,90	12,70	14,30	16,50	17,60
Km. 101 - 200	5,50	7,70	11,60	14,30	18,20	21 —	24,50	26,50
» 201 - 300	6,60	9,90	14,90	17,60	23,50	26,50	31 —	34,50
» 301 - 400	7,70	11 —	16,50	19,80	26 —	30 —	35,50	38,50
» 401 - 600	8,80	12,10	17,60	22 —	29 —	33 —	38,50	43 —
» 601 - 800	9,40	13,20	18,70	23,50	30 —	35,50	42 —	46,60
» 801 - 1000	9,90	14,30	19,80	24,50	31 —	36,50	43 —	47,50
» 1001 - 1500	10,50	15,40	21 —	25,50	32 —	37,50	44 —	48,50
oltre Km. 1500	11 —	16,50	22 —	26,50	33 —	38,50	45,50	49,50

N. B. - Nei prezzi suesposti è compreso l'aumento percentuale in vigore e la tassa addizionale di cent. 5 pro-mutilati.

Prezzi temporanei per il « Pacco Agrumi ».

L. 2,40 per le spedizioni di peso fino a 5 kg.
L. 4,20 per le spedizioni di peso da oltre 5 fino a 10 kg.
L. 6 — per le spedizioni di peso da oltre 10 fino a 20 kg.

Prezzi temporanei per il « Pacco Riso ».

L. 2,40 per le spedizioni di peso fina a 10 kg.
L. 3,60 per le spedizioni di peso da oltre 10 fino a 20 kg.

B) TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ.

1. — Trasporti di veicoli tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa ordinaria n. 31 (prezzi delle classi dalla *a* alla *p* e prezzi della classe 42 per i veicoli smontati) e trasporti di esplosivi tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa ordinaria n. 33, soprattassa del 20 per cento.

2. — Altri trasporti:

a) trasporti tassati con prezzi vincolati a pesi minimi di 5 o più tonnellate:

Gruppi	PREZZI DI TRASPORTO		PERCORRENZA DEI TRASPORTI						
	aumento percentuale	CLASSI	fino a Km. 50	da oltre 50 a Km. 100	da oltre 100 a Km. 200	da oltre 200 a Km. 300	da oltre 300 a Km. 500	da oltre 500 a Km. 800	oltre 800 Km.
			Misura percentuale della soprattassa						
1	200% 300% 350% 400%	dalla 41 alla 53 incl. » 41 » 60 » » 41 » 63 » » 41 » 65 »	10	10	10	15	25	30	35
2	200% 300% 350% 400%	dalla 54 alla 57 incl. » 61 » 65 » » 64 » 68 » » 66 » 72 »	10	10	10	15	25	35	35
3	200% 300% 350% 400% 350%	dalla 58 alla 65 incl. » 66 » 75 » » 69 » 78 » » 73 » 81 » prezzi della serie *C* della tariffa eccez. n. 118 P. V.	10	10	15	25	35	35	35
4	200% 300% 350% 400%	dalla 65 alla 71 incl. » 76 » 80 » » 79 » 82 » » 82 » 85 »	10	15	30	30	30	30	30
5	200% 300% 350% 400%	dalla 72 alla 87 incl. » 81 » 87 » » 83 » 87 » » 86 » 87 »	10	20	30	30	30	30	30

b) trasporti tassati con prezzi non vincolati a pesi minimi di 5 o più tonnellate e trasporti tassati coi prezzi per treno-chilometro stabiliti dall'art. 78 delle tariffe, soprattassa del 25 per cento.

C) TRASPORTI MILITARI.

Trasporti tassati coi prezzi stabiliti dal Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato, soprattassa del 25 per cento.

D) NORME GENERALI D'APPLICAZIONE DELLE SOPRATTASSE.

1. — Quando la misura delle soprattasse varia in relazione alla distanza:

a) si assume, per la determinazione della soprattassa da applicare, la distanza tassabile;

b) nei casi di rispedizione (art. 76 delle tariffe) o di invio di una spedizione a nuova destinazione (art. 40, § 3, delle tariffe) la soprattassa si applica per tutti i percorsi nella misura stabilita per la distanza dalla stazione originaria del trasporto a quella di definitiva destinazione.

2. — Non si tiene conto delle soprattasse ai fini della determinazione del modo di tassazione più favorevole al pubblico nei casi previsti dall'art. 67, § 4, dall'art. 70, § 2, e dall'art. 72, § 2, delle tariffe, nè ai fini della determinazione degli istradamenti dei trasporti in servizio cumulativo italiano in applicazione dell'art. 29 delle tariffe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. **2111**.

Estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere, ai cittadini divenuti invalidi ed agli orfani e congiunti dei cittadini caduti nelle operazioni militari per la difesa delle Colonie italiane dell'Africa Orientale, le varie provvidenze emanate a favore degli invalidi, nonchè degli orfani e congiunti dei caduti della guerra nazionale 1915-1918;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 2. — Le disposizioni della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento esecutivo approvato con R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra e tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei cittadini caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dalla data suindicata per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 3. — Gli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono equiparati agli invalidi, orfani e congiunti di caduti in guerra, anche agli effetti di tutte le disposizioni in vigore recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi e per quanto, inoltre, concerne il trattamento economico e di carriera degli impiegati.

Gli stessi invalidi ed orfani di caduti nelle operazioni militari dell'Africa Orientale concorrono all'assegnazione della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.

Art. 4. — Con decreto del Capo del Governo, da adottarsi di concerto con il Ministro per le finanze, sarà stabilito il termine in cui dovranno ritenersi cessate le operazioni militari per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ai particolari effetti del presente decreto.

Art. 5. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme esecutive ed integrative che possano occorrere per regolare la estensione delle disposizioni predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. **2112**.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli esteri, delle colonie, dell'interno, della guerra, della marina, e dell'aeronautica, dell'esercizio finanziario 1935-36 per le esigenze straordinarie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per opere ed esigenze straordinarie delle Colonie e per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle medesime, nonchè per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi per la difesa ed il rafforzamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1935-36, le seguenti assegnazioni:

Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 72-*bis* — Soccorsi alle famiglie dei militari rimpatriati per richiamo alle armi, ecc. . . . L.	350.000
Ministero delle colonie:	
Cap n. 30 — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle Colonie, ecc . . . . »	400.000.000
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 97-*bis* — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi »	19.650.000
Ministero della guerra:	
Cap. n. 64-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle Colonie . . . . »	400.000.000
Ministero della marina:	
Cap. n. 79-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. . . . . »	100.000.000
Ministero dell'aeronautica:	
Cap. n. 51 *bis* — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. . . . . »	80.000.000
Totale . . . L.	1.000.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. **2113**.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 8 aprile 1935, nn. 486 e 516; 18 aprile 1935, nn. 531 e 542; 29 aprile 1935, nn. 589, 603 e 623; 9 maggio 1935, n. 699; 3 giugno 1935, n. 954; 13 giugno 1935, nn. 1011 e 1012; e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3. — Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma statale della strada e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4. — Per la creazione in Roma di un centro industriale cinematografico è autorizzata la spesa di lire 4.000.000, da inscriversi nel bilancio del Ministero delle finanze (Servizi della stampa e della propaganda) in ragione di lire 1.000.000 all'anno per gli esercizi finanziari dal 1935-36 al 1938-39.

Art. 5. — L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della provincia stessa, di cui all'art. 2 della legge 1° marzo 1934, n. 417, è stabilita, per l'esercizio 1935-36, nella somma di lire 1.200.000.

Art. 6. — Fermi restando i trattamenti corrisposti a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari secondo gli ordinamenti attualmente vigenti sono sospesi, con effetto dall'esercizio 1935-36, i contributi straordinari dello Stato al Monte medesimo, previsti dall'art. 8 del R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dall'art. 30 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Art. 7. — L'assegnazione straordinaria, di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1935, n. 542, per l'esercizio finanziario 1935-36, è aumentata di 40 milioni, e di pari somma è diminuita quella stabilita per l'esercizio 1938-39.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 87. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36.

a) *In aumento*:

Cap. n. 114. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	L.	1.074.000
Cap. n. 174. — Provento della vendita dei sieri e vaccini, ecc.	»	300.000
Cap. n. 189. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	»	770.935
Cap. n. 279. — Entrate eventuali per ricupero di fondi, ecc.	»	749.940
Cap. n. 340. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, ecc.	»	10.000.000
Totale degli aumenti	L.	12.894.875

b) *Modifica di denominazioni*:

Cap. n. 82-*bis*. — Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero e proventi vari connessi alla importazione di merci contingentate.

Cap. n. 95. — Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi; diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui al regolamento per l'esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto Ministeriale 10 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1924.

Cap. n. 178. — Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (articoli 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 12 luglio 1935, n. 1265) e sui gabinetti medici ed ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (art. 196 del testo unico anzidetto e art. 18 del R. decreto 28 gennaio 1935, n. 145).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1935-36.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 36. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	300.000 —
Cap. n. 37. — Funzioni pubbliche, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 38. — Retribuzioni al personale non di ruolo (Stampa e propaganda)	»	170.000 —
Cap. n. 43. — Spese casuali (Stampa e propaganda)	»	30.000 —
Cap. n. 44. — Fitto, riparazioni, manutenzione, adattamento e arredamento dei locali, ecc. (Stampa e propaganda)	»	50.000 —
Cap. n. 46. — Biblioteca, ecc. (Stampa e propaganda)	»	30.000 —
Cap. n. 50-ter. — Spese per la gestione della Discoteca di Stato in Roma (Stampa e propaganda)	»	21.500 —
Cap. n. 50-VI. — Contributi a favore dell'E.N.I.T. (Stampa e propaganda)	»	550.000 —
Cap. n. 60. — Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, ecc.	»	435.000 —
Cap. n. 75. — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.)	»	2.400.000 —
Cap. n. 77. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc. (M.V.S.N.)	»	35.000 —
Cap. n. 78. — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.)	»	515.000 —
Cap. n. 79. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M.V.S.N.)	»	440.000 —
Cap. n. 80. — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. (M.V.S.N.)	»	2.450.000 —
Cap. n. 82. — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc. (M.V.S.N.)	»	1.100.000 —
Cap. n. 83. — Spese per opere assistenziali, ecc. (M.V.S.N.)	»	150.000 —
Cap. n. 95. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti)	»	74.000 —
Cap. n. 109. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	3.000 —
Cap. n. 120. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	975.000 —
Cap. n. 141. — Spese casuali	»	27.000 —
Cap. n. 204. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, ecc.	»	6.000 —
Cap. n. 225. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. ed altre spese per la guardia di finanza	»	5.850.000 —
Cap. n. 242. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. (Imposte di fabbricazione)	»	1.000.000 —
Cap. n. 270. — Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro, ecc.	»	422.470,12
Cap. n. 297. — Concorso nel pagamento degli interessi per il funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari	»	15.000.000 —
Cap. n. 309-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo nelle spese per la creazione di un centro industriale cinematografico in Roma (1ª delle quattro rate)	»	1.000.000 —

Cap. n. 316-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione per la revisione delle norme sulla condotta della guerra (art. 5 del Regio decreto 5 settembre 1935, n. 1651) . . . L. 40.000 —

Cap. n. 319-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'aggiornamento delle statistiche della navigazione e per il riordinamento delle macchine e del mobilio (art. 9 del R. decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1525) . . . . » 120.000 —

Cap. n. 360. — Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del Tesoro . . . » 258.354,64

Cap. n. 374-V (di nuova istituzione). — Anticipazioni nell'interesse della produzione cinematografica nazionale, ai sensi della legge 13 giugno 1935, n. 1143 (1ª delle cinque rate) . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 443 (aggiunto, in conto competenza). — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni di cui al R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951 . . . . » 100.000 —

Cap. n. 468 (aggiunto, in conto competenza). — Spese e premi per le ricerche di materia imponibile, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 477 (aggiunto, in conto competenza). — Spese per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, portante provvedimenti per l'acquisto, per conto dello Stato, e la vendita di saccarina, ecc. . . . . » 6.000 —

Cap. n. 482 (aggiunto, in conto competenza). — Spese varie esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale per gli studi, ecc. . . . . . » 156.000 —

Cap. n. 483 (aggiunto, in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'articolo 336, ecc. . . . . » 13.095.640 —

Totale degli aumenti . . . L. 57.149.964,76

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . L. 48.769,42

Cap. n. 81. — Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio, ecc. (M.V.S.N.) . . . . . » 90.000 —

Cap. n. 134. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 155.750 —

Cap. n. 142. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 276.250 —

Cap. n. 205. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. » 9.000 —

Cap. n. 223. — Indennità eventuali, di tramutamento, ecc. (Corpo della Regia guardia di finanza) . » 5.850.000 —

Cap. n. 235. — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc. . . . . . . » 6.000 —

Cap. n. 270. — Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . . . » 103.030,13

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.538.799,55

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 40.000

Cap. n. 36. — Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 37. — Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . » 20.000

Cap. n. 38. — Premi di rendimento ai magistrati funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti, ecc. . . . . » 770.935

Cap. n. 57 (aggiunto, in conto competenza). — Spese inerenti all'attuazione della riforma del Codice di procedura civile, ecc. . . . . » 140.000

Totale . . . L. 990.935

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Tipografia riservata . . . . . L. 20.000

Cap. n. 66. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . » 5.700.000

Cap. n. 92 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione). — Spese per l'ampliamento e l'adattamento dell'Ospedale italiano in Tunisi (art. 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1027) (seconda delle tre rate) . . . . L. 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 6.720.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 70. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio istituito in Vienna, ecc. . . . . L. 20.000

MINISTERO DELLE COLONIE

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 30.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18. — Spese politiche per le Colonie, ecc. . L. 30.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 79. — Regi istituti tecnici, ecc. Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica . . L. 1.530.000

Cap. n. 122. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 19.400

Cap. n. 127. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica, ecc. . » 16.000

Cap. n. 130. — Monumenti, ecc. . . . . . » 377.200

Cap. n. 132. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . . . » 40.000

Cap. n. 172 (aggiunto, in conto competenza). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 174 (aggiunto, in conto competenza). — Sussidi di ammontare singolo non superiore a lire 25.000 per la costruzione di piccoli edifici rurali per le scuole non classificate, ecc. . . . . » 800.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.842.600

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 45. — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc. . . . . L. 800.000

Cap. n. 155. — Contributi straordinari dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, ecc. . » 29.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 29.800.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 112. — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro. Spese per i corsi di preparazione del personale addetto alle biblioteche popolari.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . L. 1.000.000 —

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 14. — Acquisto, ecc. delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni, ecc. . . » 20.000 —

Cap. n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . . » 689.252,27

Cap. n. 61. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 66. — Spese per l'affitto e la manutenzione ordinaria dei locali per l'accasermamento dei corpi di polizia, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 67. — Casermaggio pei Reali Carabinieri, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 74. — Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ecc. . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 78. — Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . L. 4.000.000 —

Cap. n. 96. — Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai Comuni della provincia di Zara, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 98-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le truppe destinate nell'Africa Orientale, affidata al laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica . . . . » 300.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 13.759.252,27

b) *Modifica di denominazioni*.

Cap. n. 33. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione. Contributo annuo all'associazione internazionale ospedaliera. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 104 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti spese generali degli esercizi finanziari anteriori al 1935-36.

Cap. n. 118 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese di beneficenza pubblica degli esercizi finanziari anteriori al 1935-36.

Cap. n. 122 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la sanità pubblica degli esercizi finanziari anteriori al 1935-36.

Cap. n. 127 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la sicurezza pubblica degli esercizi finanziari anteriori al 1935-36.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 70.000

Cap. n. 20. — Spese causali . . . . » 70.000

Cap. n. 57. — Manutenzione, ecc. dei porti (Provveditorato di Caserta) . . . . » 500.000

Cap. n. 65. — Manutenzione, ecc. dei porti (Provveditorato di Catanzaro) . . . . » 275.000

Cap. n. 70-*bis*. — Spese di carattere ordinario per la escavazione dei porti, ecc. . . . . » 2.980.000

Cap. n. 93-*bis*. — Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato, nell'interesse di enti locali, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 126. — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Bari . . . . » 7.000.000

Cap. n. 143. — Opere idrauliche (Annualità - Italia Settentrionale) . . . . » 8.000.000

Cap. n. 148. — Opere stradali (Annualità - Italia Centrale) . . . . » 1.600.000

Cap. n. 154. — Opere stradali (Annualità - Italia Meridionale) . . . . » 3.500.000

Cap. n. 170 (aggiunto, in conto competenza). — Spese dipendenti dal terremoto del 26-27 marzo 1928 nel Friuli, ecc. . . . . » 200.000

Totale degli aumenti . . . L. 24.795.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. Indennità di trasferta, ecc. . . . . L. 70.000

Cap. n. 43. — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia Settentrionale) . . . . » 2.230.000

Cap. n. 62. — Manutenzione, ecc. dei porti (Provveditorato di Bari) . . . . » 775.000

Cap. n. 69. — Manutenzione, ecc. dei porti (Provveditorato di Cagliari) . . . . » 750.000

Cap. n. 86. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 111. — Edilizia scolastica (Italia Centrale » 600.000

Cap. n. 127. — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Potenza . . . . » 1.000.000

Cap. n. 128. — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Catanzaro . . . . » 1.000.000

Cap. n. 129. — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Palermo . . . . » 5.000.000

Cap. n. 132. — Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 145. — Opere edilizie (Annualità - Italia Settentrionale) . . . . L. 500.000

Cap. n. 149. — Opere idrauliche (Annualità - Italia Centrale) . . . . » 4.000.000

Cap. n. 155. — Opere idrauliche (Annualità - Italia Meridionale) . . . . » 4.000.000

Cap. n. 160. — Spese per l'edilizia economica e popolare, ecc. (Annualità) . . . . » 4.600.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 24.795.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 20.000

Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali, ecc. . . . . » 7.000

Cap. n. 7. — Ispezioni e missioni, ecc. . . . » 25.000

Cap. n. 15-*bis*. — Spese per il servizio di copiatura . » 10.000

Cap. n. 49. — Fitti e canoni . . . . » 32.500

Cap. n. 51. — Spese d'ufficio per i Circoli ferroviari di ispezione . . . . » 25.000

Cap. n. 73-*bis* (di nuova istituzione). — Ripianamento di deficienza di cassa . . . . » 3.601

Cap. n. 81. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. Spese diverse per ferrovie, tramvie, ecc. . . . . . » 1.999.437

Cap. n. 96 (aggiunto, in conto competenza). — Contributo dello Stato per gli interessi dei mutui da concedersi in base al R. decreto 5 luglio 1928, n. 1817, relativo alla creazione di un Istituto di credito navale, ecc. » 8.752.050

Cap. n. 102 (aggiunto, in conto competenza). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. . . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 10.904.588

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33. — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . L. 92.000

Cap. n. 37 — Spese per educazione fisica, ecc. . » 3.601

Cap. n. 68 — Sovvenzione alle tramvie extra-urbane, ecc. . . . . » 57.500

Cap. n. 84 — Spese per costruzione di strade ferrate, ecc. . . . . » 1.999.437

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.152.538

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 22. — Spese generali dei corpi, ecc. . . L. 20.000

Cap. n. 35 - Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . » 25.000

Cap. n. 62 — Provvista o allestimento di materiali, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 42.045.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 - Servizi di artiglieria — Allestimento, ecc. . . . . L. 8.000

Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . . » 17.000

Cap. n. 64-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle colonie . . . . » 7.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 7.025.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 49 — Manutenzione di fabbricati, ecc. . L. 193.500

Cap. n. 55 — Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi . . . . » 42.500

Cap. n. 80 — Fondo scorta per le Regie navi, ecc. » 10.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 10.236.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 30 - Corpo Reale equipaggi marittimi — Viveri . . . . L. 42.500
Cap. n. 59 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc. . . . . . . » 193.500

Totale delle diminuzioni . . . L. 236.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 9 — Manutenzione di locali, ecc. . . L. 25.000
Cap. n. 14 — Spese casuali . . . . . . » 120.000
Cap. n. 51 — Indennità di tramutamento, ecc. ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, ecc. . . . . » 8.000
Cap. n. 56 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale, ecc. . . » 8.500
Cap. n. 60 — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 97 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi, ecc. per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura, ecc. . . . . » 749.940

Totale degli aumenti . . . L. 1.311.440

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 4 — Indennità, rimborsi di spese, ecc. . L. 8.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 8.500
Cap. n. 22 — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc. . . » 5.000
Cap. n. 24 — Spese, ecc. per l'intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. » 35.000
Cap. n. 32 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 34 — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 40 — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 74 — Spese varie per il funzionamento delle commissioni provinciali per la propaganda granaria, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 83 — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 113 — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc. . . . . . . » 10.000
Cap n. 114 — Spese a pagamento non differito relativo ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . » 455.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 581.500

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In diminuzione:

Cap. n. 17 — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche, ecc. . . . . . . L. 550 000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA *C.*

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1935-1936.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 8 — Ricupero di somme indebitamente pagate, ecc. . . . . L. 110.000

Spesa.

In aumento:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 110.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate, ecc. . . . L. 1.397.180 —
Cap. n. 3 — Annualità diverse, ecc. . . . » 720.344 —
Cap. n. 5 — Ricuperi, rimborsi, ecc. . . . » 969.232,50
Cap. n. 9 — Esazioni e ricupero di capitali . . » 3.000.000 —

Totale . . . L. 6.086.756,50

Spesa.

a) *In aumento:*

Cap. n. 14 — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli Enti soppressi, ecc. . . . L. 720.344 —
Cap. n. 29 — Spese per riparazioni ad edifici exdemaniali, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 36-*bis* (di nuova istituzione) — Concorso all'Istituto centrale di statistica del Regno nella spesa per la statistica del patrimonio degli enti ecclesiastici conservati . . . . » 40.000 —
Cap. n. 36-*ter* (di nuova istituzione) — Rimborso alla Banca Nazionale del Lavoro delle somme anticipate al Fondo per il culto per le operazioni di conversione del prestito redimibile 3,50 per cento nel nuovo prestito nazionale rendita 5 per cento di cui al R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684 . . » 2.447.939,30
Cap. n. 38 — Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc. . . . . » 3.000 000 —

Totale degli aumenti . . . L. 6.408.283 30

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 281.526,80
Cap. n. 35 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . » 40.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 321.526,80

3. — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 3 — Censi, canoni e livelli, ecc. . . . L. 35.000
Cap. n. 6 — Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . L. 535.000

Spesa.

In aumento:

Cap. n. 9 — Restauri, ecc. di fabbricati, ecc. . L. 35.000
Cap n. 21 — Reimpiego del prezzo dei beni, ecc. » 500.000

Totale . . . L. 535.000

4. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate diverse . . L. 969.232,50

Spesa.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione, ecc. . L. 10.000 —
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto quale acconto delle somme anticipate all'Azienda dei Patrimoni riuniti ex economali . . . . » 969.232,50

Totale degli aumenti . . . L. 979.232,50

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . L. 10.000 —

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 13 (modificata la denominazione) — Contributo straordinario dello Stato per lavori di sistemazioni generali di strade statali (art. 10 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723) . . . . . L. 7.853.700

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 22 — Spese di qualsiasi natura (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) ecc. . L. 100.000

Cap. n. 37 — Riparazioni straordinarie, ecc. . . » 4.253.700

Cap. n. 39 — Opere da eseguirsi mediante concessioni, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 41 — Lavori (autostrade) . . . . . » 600.000

Cap. n. 43 — Personale addetto all'esercizio (autostrade) . . . . » 50.000

Cap. n. 45 — Spese di accertamento, ecc. (autostrade) . . . . » 30.000

Cap. n. 47 — Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti, ecc. . . . . » 6.600.000

Totale degli aumenti . . . L. 14.633.700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 32 — Interessi su prestiti per l'esecuzione di lavori, ecc. . . . . L. 6.000.000

Cap. n. 34 — Rimborsi eventuali di entrate, ecc. . » 100.000

Cap. n. 46 — Avanzo di gestione da destinare a lavori, ecc. (autostrade) . . . . » 680.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.780.000

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 12 — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi legrafici . . . . L. 500.000

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 21 — Pensioni ordinarie . . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 62 — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radioelettriche, ecc. . . » 800.000

Cap. n. 65 — Impianto di ricevitorie telegrafiche, ecc. . . . . » 500.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.300.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 Personale di ruolo — Stipendio, ecc. . L. 2.000.000

Cap. n. 54 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc. . . . . » 800.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.800.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2114.

5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 9 dicembre 1935-XIV, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

MAESTÀ!

Per le necessità della intrapresa edizione di opere letterarie di grandi autori italiani, occorre inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio, l'assegnazione di lire un milione.

Inoltre, nel bilancio del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio medesimo, si rende necessario un aumento di L. 300.000 per le spese inerenti all'invio dei delegati italiani alle riunioni della Società delle Nazioni, nonchè la inscrizione della somma di L. 200.000 per spese relative alla partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Parigi del 1937.

Alle accennate occorrenze, in conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri e con l'osservanza delle norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, vien provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro ressegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 sono disponibili L. 14.823.190;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1935-36, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di lire un milione e cinquecento mila (L. 1.500.000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 297-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo per l'edizione di opere letterarie di grandi autori italiani L. 1.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 62 — Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni della Società delle Nazioni, ecc. . . . L. 300.000

Cap. n. 72-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Parigi del 1937 . . . . » 200.000

Totale . . . L. 1.500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV.

Proroga della straordinaria gestione della Cassa mutua infortuni agricoli di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 maggio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 27 giugno 1934-XII, col quale vennero sciolti il Consiglio di amministrazione e gli altri organi elettivi della Cassa mutua infortuni agricoli di Palermo e venne nominato un Regio commissario per la durata di mesi tre;

Veduti i Regi decreti 13 settembre 1934-XII, 10 gennaio 1935-XIII, 6 maggio 1935-XIII e 26 luglio 1935-XIII, coi quali veniva prorogata complessivamente di 13 mesi la durata in carica del predetto commissario;

Ritenuta la opportunità di prorogare ancora la gestione commissariale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La durata in carica del cav. Enrico Itoz quale Regio commissario della Cassa mutua infortuni agricoli di Palermo, è prorogata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV
Registro n. 2 Corporazioni, foglio 89.

(7518)

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV.
Collocamento a riposo del gr. uff. ing. Giovanni Battista Chiossi, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato dalla legge 2 dicembre 1928, n. 2796;
Viste le leggi sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (art. 1, lettera *b*);
Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 (art. 2, lettera *b*), convertito e modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni.
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il signor Chiossi gr. uff. ing. Giovanni Battista, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, è collocato a riposo a sua domanda, per comprovata infermità, a decorrere dal 1° ottobre 1935-XIII.
Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Registro n. 1 *Ufficio speciale ferrovie, foglio n.* 39. —. LONGO.
(7498)

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte dei pegni di Empoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1931 (registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1932, reg. n. 2 Min. agr., foglio n. 399) col quale i signori cav. uff. Gino Montepagani e cav. uff. Angelo Vannucci furono rispettivamente nominati presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte dei pegni di Empoli per il quadriennio 1° gennaio 1932-31 dicembre 1935;
Considerato che col 31 dicembre 1935 i predetti cav. uff. Gino Montepagani e cav. uff. Angelo Vannucci decadono, per compiuto periodo, dalle cariche attualmente coperte e che quindi si manifesta la necessità di provvedere conseguentemente;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. — Il cav. uff. Gino Montepagani, ed il cav. ufficiale Angelo Vannucci sono rispettivamente riconfermati negli uffici di presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pegni di Empoli fino alla data 31 dicembre 1939.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Registro n. 30 *Ministero agricoltura e foreste, foglio* 209.
(7519)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 novembre 1935-XIV.
Nomina dei membri della Giunta centrale del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935, n. 1374, relativo alla costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;
Visto l'art. 9 del proprio decreto 23 settembre 1935, relativo alle attribuzioni ed ordinamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;
Sentito il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Sono nominati membri della Giunta centrale (consultiva) del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra:
Guarneri prof. dott. gr. uff. Felice, sovraintendente allo scambio delle valute;
Pirelli dott. gr. uff. Piero e Balella prof. gr. uff. Giovanni, rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali;
De Ambris comm. Amilcare e Berna dott. Francesco, rappresentanti della Confederazione dei lavoratori dell'industria;
Bocciardo senatore ing. gr. uff. Arturo e Ravà comm. ing. Beppe, esperti;
Candeloro comm. Luigi, ispettore superiore del Tesoro, rappresentante del Ministero delle finanze;
Santoro dott. gr. uff. Ernesto, direttore generale dell'industria del Ministero delle corporazioni;
Anzillotti dott. gr. uff. Eugenio, direttore generale del commercio del Ministero delle corporazioni;
Anselmi dott. gr. uff. Anselmo, direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza del Ministero delle corporazioni;
Palcani maggior generale comm. Mario, direttore superiore delle fabbricazioni di guerra;
Spigo col. comm. Umberto, capo della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa.
Il suddetto decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(7500)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1935-XIII.
Varianti all'elenco degli Aeroporti doganali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA E PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Sono cancellati dall'elenco degli aeroporti doganali, contenuto nell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, l'aeroporto per l'atterraggio degli aeroplani di Tobruch (Cirenaica) e l'aeroporto per l'ammarraggio degli idrovolanti della stessa località.
Art. 2. — Sono aggiunti all'elenco medesimo i seguenti aeroporti per l'atterraggio degli aeroplani:
1. Amseat (Cirenaica), sezione doganale di Amseat;
2. Asmara - Godaif (Eritrea), ufficio doganale di Asmara;
3. Rocca Littorio (Somalia), ufficio doganale di Rocca Littorio.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, addì 11 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le colonie: MUSSOLINI.
p. *Il Ministro per l'aeronautica*: VALLE.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(7503)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1935-XIV.
Riduzione della multa inflitta al liquidatore della Cassa rurale di Maida (Catanzaro) per inadempienza alle prescrizioni di legge.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Veduto il proprio decreto 7 febbraio 1934, col quale venne inflitta al liquidatore della Cassa rurale di Maida signor comm. Antonio Brunini la multa di L. 1000, per inosservanza delle disposizioni dell'art. 19 della citata legge;
Veduta l'istanza 13 settembre 1935 di esso Brunini, tendente ad ottenere una riduzione della multa in considerazione della sua situazione di famiglia;

Decreta:

La multa di lire mille inflitta al signor Antonio Brunini liquidatore della Cassa rurale di Maida (Catanzaro) per inosservanza

dell'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, col decreto Ministeriale 7 febbraio 1934, è ridotta a lire cinquecento.

L'intendente di finanza di Catanzaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(7504)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1935-XIV.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1929-VII, n. 1546, col quale il signor Zappa Francesco fu Giuseppe venne nominato rappresentante alle grida del signor Musso Temistocle fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 22 ottobre 1935-XIII, per notaio Guasti dott. Alessandro di Milano, col quale il succitato signor Zappa ha, con effetto dal 21 dicembre p. v., rinunziato al mandato conferitogli dal predetto signor Musso;

Decreta:

Con effetto dal 21 dicembre 1935-XIV, è revocata la nomina del signor Zappa Francesco a rappresentante alle grida del signor Musso Temistocle, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(7502)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1935-XIV.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Treviso ad aprire un recapito settimanale presso il Foro Boario di Oderzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Treviso per essere autorizzata ad aprile un recapito settimanale presso il Foro Boario di Oderzo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Treviso è autorizzata ad aprire un recapito settimanale presso il Foro Boario di Oderzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(7521)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1935-XIV.

Autorizzazione alla Società anonima civile « Sanatrix », con sede in Torino, ad emettere azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima civile « Sanatrix » di Torino, la quale, in occasione della reintegrazione del suo capitale sociale da L. 2.500.000 a L. 5.000.000, chiede di essere autorizzata ad emettere azioni privilegiate;

Ritenuto che è il caso di autorizzare la detta emissione, contenendo il privilegio da concedersi alle emittende azioni nei limiti appresso determinati;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima civile « Sanatrix », con sede in Torino, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad emettere 4550 azioni privilegiate (di categoria *C*) del valore nominale di L. 500 ciascuna.

Il privilegio delle azioni predette consiste:

a) nella priorità nella ripartizione degli utili, mediante prelievo, in ciascun esercizio, del dividendo fino al 4 per cento, con la condizione che questo privilegio cessi quando, per cinque esercizi consecutivi, sia stato corrisposto lo stesso dividendo tanto alle azioni ordinarie che a quelle privilegiate;

b) nel diritto ad essere rimborsate con precedenza sulle altre azioni in caso di scioglimento o liquidazione della Società.

Le nuove azioni dovranno essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(7533)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1935-XIV.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera « Giuseppe Moretti Parroco », in Cesano di Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile c. a. con cui veniva sciolta l'Amministrazione dell'Opera « Giuseppe Moretti Parroco » con sede in Cesano, frazione del comune di Roma, e veniva affidata la gestione straordinaria ad un commissario governativo;

Vista la lettera in data 1° novembre 1935, n. 74937, con la quale il prefetto di Roma chiede che la gestione commissariale venga prorogata di tre mesi;

Ritenuto che tale proroga è giustificata dalla necessità di predisporre le riforme opportune e per coordinare l'azione dell'Ente agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 936;

Decreta:

La gestione straordinaria dell'Opera « Giuseppe Moretti Parroco », con sede in Cesano, frazione del comune di Roma, affidata al dott. Virgilio Sanzi, è prorogata di mesi tre.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del prescritto decreto.

Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(7499)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1935-XIV.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1933-XI, n. 291, col quale il signor Fiano Marcello di Emanuele venne confermato rappresentante del signor Saverio Federico di Domenico, agente di cambio presso la Borsa-valori di Roma;

Visto l'atto 6 novembre 1935-XIV per notaio Varcasia dott. Nicola di Roma, col quale il succitato agente di cambio ha rinunciato al mandato di rappresentanza da lui a suo tempo conferito al nominato signor Fiano;

Decreta:

E' revocata la nomina del signor Fiano Marcello a rappresentante del signor Saverio Federico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(7520)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1935-XIII.

Soppressione della Regia Agenzia consolare di Albertville ed istituzione di quella di Annecy (Chambery).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, numero 2996;

Determina:

La Regia Agenzia consolare in Albertville alla dipendenza del Regio Consolato in Chambery è soppressa ed in sua vece viene istituita una Regia Agenzia consolare alla residenza di Annecy alla dipendenza del Regio Consolato in Chambery.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(7507)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1935-XIV.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di S. Elpidio a Mare.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con Regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il decreto Ministeriale in data 16 settembre 1933-XII, col quale il dott. Luigi Vecchietti-Massacci fu nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di S. Elpidio a Mare;

Considerato che il dott. Luigi Vecchietti-Massacci, a causa dell'avvenuta sua nomina all'ufficio di direttore della Cassa di risparmio di Iesi, non può ulteriormente disimpegnare l'incarico suddetto e si rende pertanto necessario di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'ing. Nicola Leoni fu Pio è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di S. Elpidio a Mare, in sostituzione del dott. Luigi Vecchietti-Massacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(7506)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA.

Articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari cui è esteso il cognome
6228	19-10-1932	659	Pola	Rapotec Vincenzo fu Vincenzo.	9-4-1900 - Villa Decani	Ropetti	Stok Valeria di Antonio, moglie; Alba, Isidoro, figli; Vittorio-Giuseppe, fratello.
6229	Id.	797	Id.	Glavas Michele di Michele . .	19-10-1897 - Barbara	Galvani	Pacich Fosca di Matteo, moglie; Maria e Mario, figli.
6230	Id.	785	Id.	Ghergorovich Maria fu Giovanni	5-1-1914 - Barbara	Gregori	Giovanni, fratello.
6231	Id.	1607	Id.	Martincich Giorgio fu Giovanni	28-4-1884 - Castelnuovo di Barbana	Martini	Porzan Giovanna fu Giovanni, moglie; Lucia, Giorgio, Maria, Aurora, Giovanna, Veronica ed Emilia, figli.
6232	Id.	1613	Id.	Martincich Martino di Giovanni	6-11-1900 - Castelnuovo di Barbana	Martini	Ferzan Fosca fu Michele, moglie; Giorgio, Michele e Caterina, figli.
6233	20-10-1932	614	Id.	Duras Martino fu Giovanni . .	13-11-1893 - Barbana	Durassi	Billich Caterina di Giovanni, moglie; Carolina, Giuseppe Gregorio, figli.
6234	Id.	615	Id.	Duras Paolo fu Gregorio . . .	23-11-1855 - Barbana	Durassi	Radole Maria fu Paolo, moglie.
6235	Id.	613	Id.	Duras Gregorio di Giorgio . .	23-11-1906 - Barbana	Durassi	Cettina Maria di Natale, moglie.
6236	Id.	2615	Id.	Babic Matteo fu Domenico . .	14-5-1874 - Villa Buric (Maresego)	Babici	Angelo, Albino, Vittorio ed Anna, figli.
6237	Id.	596	Id.	Dragoset Antonio fu Giovanni.	4-4-1887 - Barbana	Dragosetti	Dragoset Maria, sorellastra.
6238	Id.	547	Id.	Dragoset Giacomo di Giovanni	13-7-1899 - Barbana	Dragosetti	Budich Maria di Giuseppe, moglie; Anna, Fosca, Giuseppe, Giovanni, Teresa e Giacomo, figli.
6239	20-10-1932	2683	Pola	Bellavich Michele fu Matteo .	28-7-1877 - Barbana	Bellani	Spada Agata fu Giovanni, moglie; Michele, Giuseppe, Eufemia, Fosca, Anna ed Antonio, figli.
6240	Id.	2685	Id.	Bellavich Pasquale fu Gregorio	11-12-1891 Barbana	Bellani	Giaka Fosca fu Giovanni, moglie; Cre[illegible]miro ed Angelo figli
6241	Id.	2701	Id.	Berghich Antonio fu Giovanni	17-6-1876 - Magnavorsi (Barbana)	Berghi	Bursich Maria fu Antonio, moglie; Maria, Cotina, Giovanni, Giuseppe, Vladimiro e Giuseppe, figli.
6242	Id.	2726	Id.	Berghich Giorgio fu Giovanni .	26-3-1864 - Schitazza	Berghi	Persich Mattea fu Michele, moglie; Matteo, Maria, Martino ed Anna, figli.
6243	Id.	2713	Id.	Berghich Michele fu Michele .	5-5-1901 - Magnavorsi (Barbana)	Berghi	Rubba Fosca fu Antonio, moglie; Giovanni, Milano, Eufemia e Daniele, figli.
6244	Id.	2684	Id.	Bellavich Giovanni fu Michele.	3-4-1897 - Barbana	Bellani	Plisco Caterina di Giorgio, moglie; Aurora, figlia.
6245	Id.	2720	Id.	Bellavich Antonio fu Tomaso .	19-11-1906 - Barbana	Bellani	Biagio, Caterina e Maria, sorelle.
6246	Id.	591	Id.	Dragoset Giovanni fu Matteo .	26-12-1877 - Barbana	Dragosetti	—
6247	Id.	589	Id.	Dobran Matteo fu Martino . .	26-2-1903 - Barbana	Dorani	Natale, fratello.
6248	Id.	1666	Id.	Contossich Pasquale fu Giovanni	3-4-1867 - Barbana	Contossi	Metlica Maria fu Martino, moglie; Oliva, Antonio e Maria, figli.
6249	Id.	1665	Id.	Contossich Michele di Pasquale	14-8-1901 Barbana	Contossi	Piglian Fosca di Matteo, moglie; Giovanni e Michele, figli.
6250	Id.	462	Id.	Ivanossich Marco fu Paolo . .	30-3-1876 - Barbana	Gianozzi	Ivanossich Lucia di Marco, moglie; Giovanni, figlio; Zvec Oliva, madre.
6251	Id.	2765	Id.	Brugnach Michele fu Giuseppe	12-7-1876 - Barbana	Brugna	Maria, Caterina, Lucia, Michele e Maddalena, figli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti ad acquistare un terreno sito in Grottammare (Ascoli Piceno).

Con R. decreto 7 novembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti in data 27 detto mese, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata all'acquisto, per il prezzo di L. 6600, di un terreno sito in Grottammare (Ascoli Piceno) di proprietà del conte Filippo Palmaroli, da destinare a colonia marina.

(7517)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno sito in territorio del comune di Zara.

Con decreto Ministeriale 30 novembre 1935-XIV l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno posto in Borgo Erizzo, frazione del comune di Zara, per il prezzo di L. 3232,50.

(7501)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Gatti ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 11 settembre 1935, la Società Ditta Gatti è stata autorizzata a mettere in libera vendita ad uso di bibita sotto il nome di sorgente « Gatti » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente Stefano Gatti in Fratte di Salerno e di cui la Società Ditta è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma e volume comunemente in uso per le acque minerali.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette aventi le dimensioni di mm. 287 per mm. 125 su carta bianca. La superficie di scrittura è delimitata da un'inquadratura lineare nera in uno spazio rettangolare di mm. 256 per mm. 111 divisa da tre fascie longitudinali alte ciascuna mm. 69 colorate in verde la superiore, in bianco la mediana, in rosso l'inferiore. Verticalmente e sempre nell'inquadratura l'etichetta è divisa in tre campi; in quella centrale largo mm. 70 si leggono: il nome dell'acqua minerale naturale « Gatti » e dall'alto in basso la dicitura: « carbonica, bicarbonato, alcalino, ferrosa » più sotto « ferruginosa e manganesifera »; divisa da una linea trasversale « Fratte di Salerno ». Più in basso in un sottospazio si leggono notizie sull'acqua minerale stessa ed in un riquadro che chiude lo spazio centrale il risultato dell'analisi batteriologica che dichiara l'acqua minerale « Gatti » per uso di bevanda.

Nei due campi laterali, quello di sinistra largo mm. 92 e quello di destra di mm. 94 sono riportati i risultati dell'analisi chimica.

A destra di chi legge e precisamente vicino alla linea delimitante l'inquadratura nel senso verticale dal basso in alto si legge la dicitura « Tappo e vetro sterilizzati ». In basso e nella fascia rossa è riportata l'autorizzazione alla vendita con la data e il numero del presente decreto; il tutto conforme all'esemplare alligato.

(7457)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Forlì.

Si comunica che con R. decreto 4 ottobre 1935 (registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1935, registro n. 11 Interno, foglio n. 328), il sig. prof. Ugo De Castro è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Forlì pel triennio 1935-37 in sostituzione del sig. prof. Paolo Stefanelli.

(7529)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione.*)

Rettifiche d'intestazione

Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Buono del Tesoro 9ª Serie 1940.	514	Cap. 7.000 —	Orlando Giuseppe di Alfredo.	Orlando Giuseppe di Alfredo, ***minore sotto la p. p. del padre.***
Id. 4ª Serie 1940.	550	2.000 —		
3.50 Redim. (1934)	73536	350 —	Maggiore Arezzo Giuseppe di Giuseppe, domt. a Ragusa Inferiore (Siracusa).	Maggiore Arezzo Giuseppe di Giuseppe, ***minore sotto la p. p. del padre,*** domt come contro.
Id. Polizza comb.ti	102970	14 —	*Massini* Basilio di *Giacomo*, domt. a Strada (Arezzo).	*Meassini* Basilio di *Angiolo*, domt. come contro.
Cons. 3.50 % 1906	818016	115.50	Borello *Clementa* fu Felice, moglie di Rovere Benedetto, domt. a Torino.	Borello *Anna-Maria-Clementa* fu Felice, moglie ecc., come contro.
3.50 Redim. (1934)	311455	56 —	*Pacini* Pietro	Paccini Pietro
Id.	311456	56 —	*Pacini* Genesio	Paccini Genesio
Id.	311457	56 —	*Pacini* Angelo	Paccini Angelo
Id.	311460	8,50	*Pacini* Pietro (i quattro precedenti: fu Giuseppe, domiciliati a Novara, con usufrutto vitalizio a Bravini *Maria*, fu Pietro, ved. di *Pacini* Giuseppe, domiciliata a Novara.)	Paccini Pietro (i quattro precedenti: fu Giuseppe, domiciliati a Novara, con usufrutto vitalizio a Bravini *Filomena-Maria* fu Pietro vedova ecc. come contro.)
Id.	311458	56 —	*Pacini* Giovanni	Paccini Giovanni
Id.	311459	56 —	*Pacini* Lorenzo (i due precedenti: fu Giuseppe, domiciliati a Novara, con usufrutto vitalizio come la precedente.)	Paccini Lorenzo (i due precedenti: fu Giuseppe ***minori sotto la p. p. de la madre Bravini Filomena-Maria fu Pietro,*** domiciliata a Novara; con usufrutto come la precedente.)
Id.	390472	199,50	Morello Battistina fu Michele, moglie di Tonietto *Serafino*, domic. a Gravere (Torino), con usufrutto a Tonietto *Serafino* fu Battista, domic. a Gravere.	Morello Battistina fu Michele, moglie di Tonietto *Giovanni-Battista-Serafino*, domic a Gravere (Torino), con usufrutto a Tonietto *Giovanni-Battista-Serafino*, domic. a Gravina.
Id.	47438	196 —	Tramontano *Giuseppina* fu Pasquale, moglie di Gargiulo Giacomo, domic. a Napoli, vincolata.	Tramontano *Maria-Giuseppa* fu Pasquale, moglie ecc. come contro.
Id.	87106	458,50	Dominici Ines fu *Enrico*, minore sotto la p. p. della madre Lucchetti Emma fu Domenico, vedova di Dominici *Enrico*, domic. a Roma.	Dominici Ines fu *Domenico*, minore sotto la p. p. della madre Lucchetti Emma fu Domenico, vedova di Dominici *Domenico*, domic. a Roma.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5974)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque di Grottanera » (Siracusa).

Con decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque di Grottanera » in provincia di Siracusa.

(7461)

Delimitazione delle zone comprendenti i pascoli montani in prov. di Lucca.

Con decreto Ministeriale 30 novembre 1935-XIV, n. 6244, è stata approvata la delimitazione delle zone comprendenti i pascoli montani in provincia di Lucca a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 3 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(7462)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 16 borse di studio da destinarsi ad allievi della Reale Accademia d'arte drammatica in Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso a 16 borse di studio da destinarsi ad allievi attori della 1ª e della 2ª classe della Reale Accademia di arte drammatica in Roma e ad allievi registi della 2ª classe della stessa Accademia.

A ciascuna delle due classi predette sono assegnate 8 borse; delle quali 4 di L. 800 mensili, che saranno destinate ad allievi la cui famiglia non abbia domicilio in Roma, e 4 di L. 400 mensili che potranno essere destinate anche ad allievi la cui famiglia abbia domicilio in Roma. Metà sia delle prime che delle seconde è destinata ad allievi maschi, e metà ad allieve.

Le borse di studio hanno la durata massima di otto mesi in ciascun anno scolastico.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso debbono essere redatte su carta legale da L. 4, dirette alla direzione della Reale Accademia di arte drammatica in Roma (via Vittoria, 6) e debbono essere corredate, per coloro che non sono già allievi dell'Accademia stessa, dai seguenti documenti:

1° dal certificato di nascita;

2° dall'attestato di sana costituzione fisica;

3° dal certificato generale del casellario giudiziale;

4° dal certificato di buona condotta morale, civile e politica, di data non anteriore a due mesi;

5° dal consenso scritto dei genitori o di chi ne faccia le veci, per i minorenni;

6° dall'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per i candidati che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Gli stranieri sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 6. La loro ammissione è però subordinata all'autorizzazione del Ministro.

Il termine per la presentazion della domanda è fissato al 25 dicembre 1935-XIV per coloro che sono già allievi della Reale Accademia.

Lo stesso termine è fissato per gli aspiranti che non sono allievi dell'Accademia; essi però dovranno subordinare la domanda di ammissione al concorso a quella di ammissione all'Accademia.

Art. 3. — Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver superato gli esami di ammissione all'Accademia consistenti nelle prove indicate nella tabella allegata al presente decreto, o aver ottenuto l'iscrizione alla seconda classe per promozione o esame di ammissione. Gli ammessi al concorso devono sostenere un esame davanti al Consiglio dei professori dell'Accademia, consistente nelle seguenti prove:

a) Per gli allievi attori:

1° recitazione di una scena di riconosciuto valore artistico, scelta dal candidato;

2° recitazione di una scena scelta dal Consiglio dei professori e preparata dal candidato entro un termine di ventiquattro ore.

b) Per gli allievi registi:

nelle prove di cui alla lettera *a*) ed in un particolare esame orale, in cui saranno interrogati sopra l'interpretazione scenica di un lavoro drammatico ad essi proposto dalla Commissione otto giorni avanti l'esame.

Spetta a ciascun candidato di procurarsi, fra gli altri candidati o allievi dell'Accademia o persone estranee, gli interlocutori che gli bisogneranno nelle scene da recitare.

Art. 4. — Il giudizio della Giuria è inappellabile.

La Giuria determina il giorno da cui decorre il godimento della borsa di studio; fermo restando che in tutti i casi questo cessa col termine dell'anno scolastico. L'allievo che durante l'anno abbia conseguito le votazioni stabilite nello statuto ed abbia serbato condotta esemplare sarà confermato nel godimento della borsa per la classe successiva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

TABELLA DEI PROGRAMMI DEGLI ESAMI
per l'ammission all'Accademia.

Per essere ammessi all'Accademia tutti i candidati dovranno subire un esame consistente in:

1. Lettura di una pagina di prosa dialogata, scelta dal candidato;

2. Lettura improvvisa di un'altra pagina di prosa, proposta seduta stante dalla Commissione esaminatrice;

3. Esame di cultura generale.

Per gli allievi-attori questo verterà sommariamente sul programma di Letteratura e di Storia qui indicato e del quale il candidato dovrà mostrare di avere la conoscenza richiesta per l'esame di passaggio dalla 5ª ginnasiale al liceo od a scuole equipollenti.

Italiano:

1. Lettura e spiegazione di un brano di prosa italiana a scelta dell'esaminatore da un'antologia di scrittori moderni e contemporanei;

2. Lettura e commento di un passo di opere classiche (Dante, *Divina Commedia*: qualche facile episodio; Ariosto, *Orlando Furioso*: due episodi; Tasso, *Gerusalemme Liberata*: due episodi; Goldoni, una commedia; Parini: *Il giorno*; Foscolo: *I Sepolcri*; Alfieri: una tragedia; Monti: trad. *Iliade*, qualche episodio; Manzoni, *I promessi Sposi*: qualche capitolo; Leopardi - Carducci - Pascoli - d'Annunzio).

Storia. — L'esame consisterà in una conversazione intorno ai seguenti argomenti:

1. La civiltà greca - sue origini e svolgimento - La vita dei Greci.

2. La civiltà italica - L'affermazione di Roma - Sue origini e svolgimento - L'impero del mondo - La vita dei Romani - La universalità di Roma.

3. Le origini del Cristianesimo e il suo sviluppo nella romanità.

4. La vita nel medioevo - Il Pensiero Medioevale - La cavalleria.

5. I Comuni - La vita nel Rinascimento - Le Corti.

6. La vita italiana nel seicento e nel settecento - Le origini del Risorgimento.

7. La Rivoluzione francese: le sue origini ed i suoi sviluppi.

8. La vita e le idee in Italia nella crisi costruttiva della Rivoluzione - Risorgimento nazionale.

9. La Rivoluzione Fascista - La nuova vita in Italia.

Da questo esame di cultura generale sarà dispensato chi abbia già conseguito la promozione nelle predette materie, il passaggio dal Ginnasio al Liceo, o altro titolo equipollente.

Per gli allievi registi, l'esame di cultura generale verterà sopra le seguenti materie, di cui il candidato dovrà mostrare di avere la cultura che si richiede per l'esame di maturità classica:

Storia:

Antichità: India, Egitto, Ebrei, Grecia, Roma, Cristianesimo.

Il Medioevo europeo.

Il Rinascimento italiano.

Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Germania e Russia fino alla Rivoluzione francese.

L'Ottocento e il Novecento europei.

Storia delle letterature greca e latina:

I grandi movimenti letterari e i maggiori scrittori, dalle origini alla decadenza.

Storia della letteratura italiana:

I grandi movimenti letterari e i maggiori scrittori, dalle origini ai giorni nostri.

Storia dell'arte:

Grecia - Roma - Medioevo - Rinascimento - Età Barocca - Secolo XIX - Secolo XX.

Da questo esame di cultura generale sarà dispensato chi abbia già superato nelle predette materie l'esame di maturità classica, ovvero sia fornito di altro titolo equipollente.

(7632)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.